

N. R.G. 2014/75931



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il G.D., dott.ssa Antonella Dell'Orfano,

letto il ricorso proposto ex art. 35 ter L. n. 354/1975, con atto depositato in data 1.12.2014 da Secondo Bonfranceschi (Avv.ti S. Filippi e G. Santoro), per la violazione dell'art. 3 Conv. Eur. Dir. Uomo asserendo che: nel periodo di detenzione dal 27.8.2008 al 15.5.2011 presso la Casa Circondariale di Roma "Rebibbia Nuovo Complesso" disponeva di uno spazio minimo all'interno delle celle al di sotto di tre metri quadri, al netto del mobilio (tre armadietti e tavolino), dovendo condividere la cella con altri cinque detenuti (celle aventi dimensioni di mq 24); le celle erano dotate di un piccolo lavandino e di una sola finestra delle misure di 1,50 m x 1,70 m ed in una delle celle ove era stato detenuto il vetro era rotto; dopo il tramonto la luce fornita da una sola lampadina di 40 W era insufficiente; il bagno della cella era separato dalla stessa da una porta e misurava 3 mq x 1 mq, il gabinetto era alla turca con un lavandino non dotato di acqua calda, doccia e bidet, con una piccola finestra di circa 40 cm x 30 cm che non permetteva adeguata areazione; il riscaldamento della cella era molto scarso in quanto era composto da un solo termosifone con 5 elementi; una parte della cella era anche adibita a cucina con tavolo utilizzato per mangiare su cui veniva anche posizionato il fornello; il ricorrente trascorrevva tutta la giornata in cella, eccezion fatta per l'ora d'aria prevista dalla 8,30 alle 10.30 e dalle 13,00 alle 14.30 con orario per le docce stabilito dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 16,00 alle 17,00; nel periodo di ora d'aria i detenuti si recavano in un campetto da calcio, misurante 20 mq x 15 mq, frequentato anche da 150 detenuti; i momenti di socialità si



svolgevano dalle 17,30 alle 19,30 con possibilità unicamente di recarsi in altre celle; prima o dopo i colloqui coi familiari il ricorrente doveva sostare in celle inadeguate per il gran numero di persone in esse presenti; il ricorrente non aveva mai svolto attività lavorativa; rilevato che il Ministero della Giustizia, con note depositate in data 4.5.2015 ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;

rilevato che il Ministero della Giustizia, con note depositate in data 29.4.2015, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;

dato atto delle note di replica depositate da parte ricorrente in data 26.5.2015;

considerato preliminarmente, in punto di diritto, che con il decreto legge n. 92 del 26 giugno 2014, conv. in L. n. 117/2014, recante modifiche alla legge sull'O.P., legge 26 luglio 1975, n. 354 mediante introduzione, dopo l'art. 35-bis rubricato "Reclamo giurisdizionale", dell'art. 35-ter ("*Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'Articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati*"), è stato introdotto un rimedio "compensativo" volto, nelle intenzioni del legislatore, a soddisfare le richieste formulate dalla Corte europea nella sentenza *Torreggiani ed altri c. Italia*, n. 43517/09, [C] 8 gennaio 2013, ove veniva sollecitata la previsione di «un ricorso in grado di consentire alle persone incarcerate in condizioni lesive della loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di riparazione per la violazione subita» (§ 97 della predetta sentenza), avendo quindi previsto il legislatore un'articolata forma di riparazione caratterizzata dalla presenza di due meccanismi tendenzialmente destinati ad integrarsi al fine di garantire una tutela effettiva rispetto alle situazioni lesive della dignità delle persone detenute;

che da un lato è stata introdotta, per colui che sia ancora detenuto al momento del ricorso introduttivo e che per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni sia stato ristretto in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte EDU, la facoltà di chiedere al magistrato di sorveglianza un risarcimento, sostanzialmente in forma specifica, del pregiudizio patito consistente nella riduzione della pena detentiva ancora da espiare nella misura di un giorno per ogni dieci di pena già eseguita e qualora tale tipo di risarcimento in forma specifica non sia possibile



perché il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale prima indicata, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari ad 8,00 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio, dall'altro lato, coloro che hanno subito il suddetto pregiudizio a cagione di una misura cautelare custodiale non computabile nella determinazione della pena da espiare (ad esempio perché essi sono stati poi assolti), nonché coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere (come nel presente caso) possono proporre azione, personalmente o tramite il difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale civile del capoluogo del distretto in cui hanno la residenza; il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile con il *quantum* del risarcimento pari ad € 8,00 per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio ed il comma terzo, secondo alinea, del nuovo art. 35-ter ord. pen. prevede inoltre che tale azione debba essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere; che particolare rilevanza assume l'articolo 2 del decreto legge in esame, il quale, nel dettare le disposizioni transitorie, introduce al comma 1 un termine di decadenza di sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, entro cui coloro che a tale data abbiano cessato di espiare la pena detentiva, o che non si trovino più in stato di custodia cautelare, possono proporre l'azione per il risarcimento del danno davanti al Tribunale del distretto di residenza; che il rimedio scelto dal legislatore deve ritenersi di natura risarcitoria, e non semplicemente indennitaria, come si evince dalla specifica terminologia usata dal legislatore sia nel rubricare il nuovo Articolo 35-ter O.P., come pure dall'analisi sistematica, atteso che, secondo i principi generali in materia di responsabilità civile, il decreto prevede che il risarcimento avvenga ove possibile in forma specifica e non per equivalente, ed inoltre deve altresì ritenersi che trattasi di danno non patrimoniale, anche quando il risarcimento viene disposto dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi del comma



2, non mutando la natura della fattispecie per effetto del Giudice che accorda la tutela, né per il fatto che la fonte normativa dell'istituto è la legge penitenziaria;

che da tale qualificazione della tutela, discendono conseguenze importanti in termini di onere della prova e di prescrizione del diritto;

che da tale qualificazione della tutela, discendono conseguenze importanti in termini di prescrizione del diritto;

che sotto il primo profilo deve ritenersi che la nuova normativa non abbia introdotto nell'ordinamento un nuovo illecito civile, poiché, già prima, la violazione del diritto ad una detenzione conforme all'art. 3 Cedu costituiva un danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c., come del resto era stato espressamente affermato dalla Corte di cassazione, in epoca antecedente alla novella del 2014, con la sentenza "Vizzari" (Sez. I, 15 gennaio 2013, n. 4772), che, nel negare una competenza risarcitoria in capo alla magistratura di sorveglianza, aveva contestualmente affermato la risarcibilità di quella lesione da parte del giudice civile;

che ne consegue che il d.l. 92/2014 ha soltanto introdotto una nuova disciplina per il risarcimento di questo specifico danno, una disciplina che, in quanto *lex specialis*, viene a sostituirsi (e non ad affiancarsi) alla ordinaria disciplina civilistica in tema di risarcimento del danno e la vistosa deroga alla regola generale di riparto delle competenze giurisdizionali, con il riconoscimento al magistrato di sorveglianza di una significativa competenza in materia risarcitoria, in luogo del giudice (naturale) civile, troverebbe una ragionevole spiegazione sistemica, non solo per il fatto che il magistrato di sorveglianza può considerarsi il Giudice naturale dei diritti dei detenuti, ma soprattutto in considerazione del particolare contenuto del risarcimento riservato a chi è ancora in stato detentivo, consistente nella detrazione di un numero di giorni di pena proporzionale alla durata del pregiudizio subito ed invero, quando la richiesta provenga da soggetti in stato di libertà, la competenza spetta come d'ordinario al Tribunale Civile, anche se con il ricorso al particolare procedimento disciplinato nell'art. 737 c.p.c.;

che la concorde qualificazione, in dottrina e giurisprudenza, della posta azionata come risarcitoria e non indennitaria consente di individuare quale termine prescrizione ex



art. 2947 c.c. il compimento del quinto anno anteriore alla proposizione della domanda o al primo atto interruttivo (art. 2947 c.c.);

che nel caso di specie, essendo stato notificato il ricorso introduttivo in data 16.2.2015 e non essendovi prova di atti interruttivi precedenti da parte del ricorrente, devono pertanto ritenersi prescritti i danni maturati prima del quinquennio anteriore alla data del 16.2.2015;

che, con riguardo al periodo successivo, il ricorrente risulta essere stato detenuto sino al 15.5.2011 a seguito di provvedimento di scarcerazione presso la Casa Circondariale di Roma "Rebibbia Nuovo Complesso" (cfr. certificato di detenzione, doc. 1 fasc. ricorrente); che dalle stesse dichiarazioni rese dal Ministero le camere detentive "standard" presso la Casa di reclusione di Rebibbia presentano le seguenti misure:

cella singola (in cui il ricorrente fu detenuto, nel periodo che qui interessa, dal 23.10.2010 al 15.5.2011) : mq 8, dotata di una finestra (mt 1,00 x 1,40) in cui è presente, oltre al letto, il seguente mobilio: un armadio largo cm. 50 alto cm. 104, profondo cm. 35, cinque armadi larghi cm. 50, alti cm. 52 e profondi cm. 35; un tavolo di cm. 80 x 50, alto cm. 78 o uno scrittoio ancorato al muro di mt 1,00 x 50; uno sgabello di cm. 34x34 alto cm. 48;

cella condivisa (in cui il ricorrente fu recluso, con altri cinque detenuti, nel periodo che qui interessa dal 16.2.2010 al 23.10.2010): mq 22, dotata di una finestra (mt 1,40 x 1,90) e un bagno di mt. 4,50 (già scomputato) dotato di una finestra (mt 0,45 x 1,00), in cui era presente, oltre al letto, il seguente mobilio:

un armadio largo cm. 50 alto cm. 104, profondo cm. 35 per ciascun detenuto, tre armadi larghi cm. 50, alti cm. 52 e profondi cm. 35 per ciascun detenuto; un tavolo di cm. 80 x 120, alto cm. 78; uno sgabello per ogni detenuto di cm. 34x34 alto cm. 48;

che nel periodo di reclusione i detenuti, come il ricorrente, definiti "precauzionali" dall'Amministrazione, usufruivano di accesso ai passeggi nei seguenti orari: 8.30-10.45, 13.00-14,45, nonché la possibilità di effettuare la socialità nelle camere detentive con apertura delle celle dalle 18,00 alle 20,00 per un totale di 6 h;

che nel periodo dal 23.10.2010 al 15.5.2011 il ricorrente risulta essere stato ristretto in cella singola, non condivisa con altri detenuti (reparto G 9 1° A), e tale affermazione non trova



alcuna idonea confutazione negli elementi probatori offerti da parte ricorrente , ovvero le dichiarazioni rese in forma scritta da soggetto ristretto in cella con il ricorrente, Demetrio Altobelli (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente), che sostiene di essere stato recluso con il ricorrente per circa un anno e mezzo dal febbraio 2009 nella cella n. 6, reparto G 9, sez. A, né peraltro parte ricorrente ha indicato i nominativi dei detenuti che sarebbero stati con lo stesso reclusi nel periodo in questione al fine di circostanziare la suddetta affermazione anche ai fini dell'espletamento di prova orale sul punto;

che lo stesso ricorrente, pur avendo proposto la presente azione con riguardo esclusivamente alle condizioni di reclusione in cella condivisa con altri cinque detenuti, ha peraltro ammesso, nelle note di replica depositate in data 26.5.2015, di essere stato recluso, anche se solo per circa 30 giorni prima della scarcerazione, in cella singola, il che induce a ritenere non rilevanti anche le sue successive affermazioni circa le misure della cella singola, differenti da quelle fornite dal Ministero, in quanto argomentazioni dallo stesso ricorrente proposte solo successivamente alla costituzione di controparte ed in aperto contrasto con quanto dedotto in atto introduttivo;

che le deduzioni del ricorrente in merito alla reclusione in cella negli altri periodi con altri cinque detenuti sono state invece confermate dalla stessa Amministrazione, limitatasi ad affermare che "il numero di detenuti con cui di volta in volta il ristretto BONFRANCESCHI Secondo ...(aveva)... condiviso le diverse camere detentive non ...(era)... mai stato tale da superare la capienza massima tollerabile" (ovvero il nr. di 6 detenuti in cella condivisa), né l'Amministrazione ha specificato il numero di detenuti che condividevano la cella con il ricorrente nel periodo in questione;

che dalle stesse informazioni rese dall'Amministrazione resistente è dato evidenziare che ordinariamente lo spazio a disposizione del singolo detenuto nel carcere di Rebibbia è, nel caso di occupazione della cella da parte di n. 6 persone, di 3,66 mq;

che, relativamente alla determinazione dello spazio fruibile "al lordo" o "al netto" degli arredi e dei locali adibiti a servizi igienici, lo spazio della cella va poi necessariamente ridotto a causa dell'ingombro costituito dalla presenza di vario mobilio, trattandosi nel caso di specie, di 6 armadi grandi (uno per ciascun detenuto), alti da terra mt. 1,04, h. cm



50, prof. cm 35 per complessivi mq. 0,52, con riduzione dello spazio effettivamente disponibile a 18,88 mq, pari a 3,14 mq *pro capite*;

che nel caso di specie non si considerano gli altri oggetti costituenti l'arredo della cella, quali il tavolino e gli sgabelli, poiché oggetti di fatto rimovibili, utilizzabili per varie e molteplici finalità da parte del detenuto e quindi destinati non a ridurre lo spazio a disposizione del detenuto ma a consentirne il pieno utilizzo, gli armadi/stipetti pensili (affissi al muro), il cui ingombro risulta estremamente contenuto proprio perché è limitato solo allo spazio aereo ed infine i letti, che vengono usati per distendersi di giorno o per dormire la notte e dunque rientranti nello spazio concretamente ed effettivamente disponibile;

che la circostanza relativa all'ingombro del mobilio è stata oggetto di esame nella sentenza dell'8.01.13 della CEDU quale fattore incidente sullo spazio vitale (v. *Torreggiani c. Italia*, pag. 16: "Tale spazio, di per sé insufficiente, era peraltro ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle") ed inoltre detto criterio (scomputo dallo spazio disponibile del mobilio non amovibile) ha trovato piena conferma nelle pronunce n. 5728/2014 e 8568/2015 della Corte di Cassazione Penale, che, nel dichiarare inammissibili ricorsi avverso ordinanze dei Magistrati di Sorveglianza in accoglimento del reclamo di detenuti su doglianze inerenti lo spazio disponibile all'interno della camera detentiva, ha riconosciuto corretta la scelta di non considerare (cioè scomputare dalla superficie lorda della cella) lo spazio occupato dal mobilio;

che nella citata sentenza *Sulejmanovic c. Italia* del 16 luglio 2009 la Corte CEDU aveva inoltre computato la superficie destinata al singolo detenuto scomputando da quella totale della cella la superficie del bagno annesso;

che circa lo spazio minimo da garantire, sebbene il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (organismo istituito in seno al Consiglio d'Europa in virtù della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata dall'Italia con Legge 2 gennaio 1989, n. 7) nel 2° rapporto generale del 13-04-1991 indichi debba essere di almeno 7 mq, inteso come superficie minima "desiderabile" per una cella di detenzione, tuttavia la



Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq debba essere ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione “flagrante” dell’art. 3 della Convenzione e dunque, per ciò solo, “trattamento disumano e degradante”, indipendentemente cioè dalle altre condizioni di vita detentiva (afferenti in particolare le ore d’aria disponibili o le ore di socialità, l’apertura delle porte della cella, la quantità di luce e aria dalle finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto); che questo principio, se non ha impedito alla CEDU in altre occasioni di riconoscere che la disponibilità di uno spazio personale inferiore ai 3mq è un’evidente violazione della Convenzione, ha indotto tuttavia a differenti conclusioni quando, al contrario, lo spazio fosse superiore ai 3mq, ritenendo la Corte di dover necessariamente tenere conto di altri aspetti relativi alle condizioni detentive quali utilizzo privato dei servizi igienici, aerazione disponibile, accesso alla luce e all’aria naturali, qualità del riscaldamento, rispetto delle primarie esigenze sanitarie; che applicando tali principi al caso di specie, il ricorrente pur avendo avuto a disposizione un spazio, anche se di poco, superiore a 3 mq, non ha avuto comunque la possibilità di permanere fuori dalla propria cella per almeno otto ore al giorno per usufruire delle aree di socialità, del cortile del carcere e di qualunque altro spazio che non costringa la permanenza forzata in cella; che va infatti evidenziato come il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) abbia parimenti affermato che ciascun detenuto dovrebbe poter trascorrere almeno 8 ore fuori dalla cella; che la stessa Corte CEDU ha, come si è detto, ritenuto dunque integrata una violazione dell’art. 3 Cedu nel caso in cui, pur essendo a disposizione di ciascun detenuto uno spazio superiore a mq 3, risultino dimostrate altre circostanze quali, ad esempio, il mancato utilizzo riservato del bagno, l’aerazione e l’illuminazione anche con luce naturale della cella e la qualità del riscaldamento, l’accesso limitato ai passeggi all’aria aperta o la mancanza di totale intimità nella cella (vedi par. 69 sentenza *Torreggiani c. Italia*);



che per il periodo in cui ha condiviso la cella con altri cinque detenuti sono stati pertanto inevitabilmente cagionati disagi e inconvenienti quotidiani al ricorrente, costretto a vivere in uno spazio ridotto, di poco superiore alla superficie di 3 mq, senza avere al contempo sufficiente accesso alla luce e all'aria naturale o a momenti di svago e ricreativi con detenuti diversi da quelli con cui divideva la cella;

che nel caso del ricorrente si rileva quindi sia il mancato rispetto, nel periodo di detenzione dal 16.2.2010 al 23.10.2010, del limite di disponibilità di metri quadrati per ciascun detenuto indicato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (7 metri quadrati a fronte di una disponibilità di 3,14 metri quadrati circa in condizione di sovraffollamento relativa alla capienza massima tollerabile), sia l'insufficienza delle sei ore giornaliere trascorse all'aperto o al di fuori della cella, non essendo state rispettate in condizioni di sovraffollamento carcerario nessuna delle due condizioni principali contenute nelle raccomandazioni del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti richiamate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

che tali condizioni non ricorrono invece nel periodo in cui il ricorrente ha usufruito di cella singola atteso che il disagio di aver potuto trascorrere sole sei ore giornalieri fuori della cella risulta diminuito dall'aver usufruito di uno spazio superiore a 7 mq (già detratto il mobilio, né è stata lamentata la mancata disponibilità di servizi igienici), superiore a quello indicato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti;

che al ricorrente, dunque, deve essere riconosciuta la complessiva somma di € 1.992,00 (€ 8,00 x 249 giorni di detenzione in cella condivisa con altri cinque detenuti presso la Casa Circondariale "Rebibbia"), oltre interessi legali dalla decisione al saldo;

che la complessità e la novità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite;

p.q.m.

condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di Secondo Bonfranceschi della somma di € 1.992,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;



compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Roma, li 01/06/2015 .

Il Giudice
(Antonella Dell'Orfano)

